



CITTA' DI BACOLI

(Provincia di Napoli)

| Ordinanza | Organo competente | Data di emissione 30-04-2023 |
|-----------|-------------------|------------------------------|
| N. 50 | SINDACO | Del 30-04-2023 |

Oggetto: Misure volte alla salvaguardia dell'ordine e sicurezza pubblica in occasione dei possibili festeggiamenti per lo scudetto della SSC Napoli.

IL SINDACO

Premesso

Che, sulla scorta della nota Cat. A/4 Gab. O.P. del 24 u.s. della Questura di Napoli, Ufficio Gabinetto, Sezione II – Ordine e Sicurezza Pubblica, diramata in data 25 aprile 2023, avente per oggetto “Domenica 30 aprile 2023 – Possibili festeggiamenti scudetto della SSC Napoli”, si rende necessario adottare ogni misura volta alla salvaguardia dell’ordine e sicurezza pubblica in occasione dei suddetti eventi, che si svolgeranno, verosimilmente, a partire dalle ore 17,00 di domenica 30 Aprile, orario corrispondente al termine dell’incontro di calcio Napoli – Salernitana, in forza del quale, in caso di risultato utile, potrebbe verificarsi la circostanza della vittoria nel campionato di calcio serie A 2022/23 da parte della società sportiva calcio Napoli;

Considerato

Che nella predetta nota si invitano i Sindaci del territorio all’adozione dei provvedimenti di competenza, al fine di assicurare:

- il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale, consegnandone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali;

Viste

- le circolari del Ministero dell’Interno al fine di garantire alti livelli di sicurezza nelle occasioni delle manifestazioni pubbliche;

- la circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 nella quale, tra le imprescindibili condizioni di sicurezza che dovranno essere accertate nel processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, viene indicata la “valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcoolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;

Visti

• l’art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

• l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii: "Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale", che prevede la possibilità di emettere ordinanze al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e il comma 4 bis che stabilisce che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione. Tali provvedimenti sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

• la Circolare del Ministero dell'Interno: Direttiva Safety n. 11001/1/110 (10) del 18/07/2018 che individua i modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

• l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

tutto ciò premesso, visto e considerato

ORDINA

- Il divieto, nell'intero territorio comunale, dalle ore 14:00 alle ore 24:00 di domenica 30 Aprile 2023, di vendita o somministrazione di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale (anche a mezzo distributori automatici), consentendo la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta;
- il divieto, dalle ore 14: alle ore 24:00 di domenica 30 aprile 2023, di detenere, consumare, abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie e/o recipienti di vetro, lattine, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale;

Dispone

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, che sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa a:

- A Sua Ecc.za il Prefetto di Napoli;
- Al Commissariato Polizia di Stato di Pozzuoli;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Bacoli;
- Al Comando Polizia Municipale – Sede
- Alla Protezione Civile Falco O.D.V.
- All'ANPS Pozzuoli O.D.V
- All'ANC Bacoli – Sede Reali

Avverte

Che, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. lvo n. 267/00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689.

Informa

Che, avverso al presente provvedimento, è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni;

La presente ordinanza entra in vigore il 30 aprile 2023;

Il Sindaco
***** **Josi Gerardo Della Ragione**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa